

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

chiarazione Ici nel caso di applicazione o venir meno della riduzione del 50% dell'imposta in presenza di fabbricati inabitabili o inabitabili, o di fabbricato divenuto rurale, o che ha perso la ruralità. In ogni caso, se non ci sono state variazioni rispetto all'anno precedente la dichiarazione Ici non deve essere presentata.

La dichiarazione Ici va consegnata direttamente al Comune nel quale si trovano gli immobili oggetto di variazioni, che rilascia apposita ricevuta, oppure con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa indirizzata all'Ufficio tributi. Nel caso di immobili ubicati in più Comuni va compilata una dichiarazione per ogni Comune; se un terreno cade in più Comuni ai fini Ici lo si considera di pertinenza del Comune dove si trova la maggior parte della superficie.

In presenza di più contitolari dell'immobile la dichiarazione Ici va presentata da ciascun soggetto relativamente alla propria quota spettante, pur essendo tuttavia prevista la possibilità di presentare una dichiarazione congiunta che comprenda tutti i soggetti.

Daniele Hoffer

SCADENZARIO

! *Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.*

MESE DI SETTEMBRE...

29 GIOVEDÌ

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dal-1-8-2011;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dal-1-8-2011.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta do-

vuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto. Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del-1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

30 VENERDÌ DICHIAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2011

Presentazione telematica. Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione modello Unico 2011 relativa all'anno d'imposta 2010. L'inoltro telematico potrà avvenire direttamente via internet previa abilitazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

ICI

Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel 2010. La dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2010 deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2010, vale a dire entro oggi per i contribuenti che presentano la dichiarazione Unico 2011 in via telematica.

Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è stato approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12-5-2010 ed è disponibile sul sito www.finanze.gov.it

Per altre informazioni sull'Ici si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2011 a pag. 28.

IVA

Presentazione telematica dichiarazione annuale in forma autonoma. Scade il termine per presentare, esclusivamente in via telematica direttamente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati, la dichiarazione Iva annuale per i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata modello Unico 2011.

Anche quest'anno la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarda pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).

Si ricorda che dallo scorso anno possono presentare la dichiarazione in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010 e 19/2011 rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2010, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Rimborso imposta a credito. I contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito Iva relativo all'anno d'imposta 2010 possono ancora provvedervi entro oggi compilando il quadro VR della dichiarazione annuale Iva sia autonoma sia in forma unificata all'interno del modello Unico 2011.

Da quest'anno infatti la richiesta di rimborso non deve più essere presentata direttamente all'agente della riscossione competente per territorio tramite l'apposito modello VR.



Le variazioni che riguardano immobili posseduti nel 2010 vanno dichiarate ai fini dell'Ici entro il 30 settembre

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2010, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Comunicazione opzioni e revoche per l'anno 2010. I contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2010, sia in forma autonoma sia all'interno del modello Unico 2011, devono manifestare, nell'apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con decorrenza dall'1-1-2010, tra le quali si evidenziano:

- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta pagata sugli acquisti;
- la revoca dell'opzione per il regime normale effettuata negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima dell'opzione (tre anni);
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato nell'anno 2009 il limite di 7.000 euro di volume d'affari;
- l'opzione per il regime normale per l'esercizio dell'attività agrituristica con rinuncia del regime forfettario;
- la revoca dell'opzione per il regime normale per l'attività agrituristica effettuata negli anni precedenti, il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2009;
- l'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse con rinuncia del regime forfettario;
- la revoca dell'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2009;
- l'opzione per la determinazione del reddito imponibile in base al reddito agrario da parte dei soggetti, società di persone (snc e sas), società a responsabilità limitata (srl) e cooperative, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004.

È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento concludente tenuto, fatta salva l'eventuale

applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione dell'opzione.

In pratica, se un imprenditore agricolo durante l'anno 2010 si è comportato come un contribuente in regime Iva normale, l'eventuale credito d'imposta maturato nel corso del 2010 è pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata all'Amministrazione finanziaria l'opzione per la scelta del regime normale.

PARAMETRI

Adeguamento Iva. I contribuenti che esercitano arti e professioni soggette ai parametri e si sono adeguati alle risultanze degli stessi in sede di predisposizione del modello Unico 2011, devono entro oggi versare con il mod. F24 telematico l'Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nel modello Unico 2011.

MOD. 730/2011

Rettifica acconto Irpef. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2011 per dichiarare i redditi relativi all'anno d'imposta 2010, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d'imposta ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), possono rettificare in tutto o in parte la misura della seconda o unica rata di acconto Irpef quale risulta dal prospetto di liquidazione del modello 730/2011.

La richiesta di volere versare un minore acconto Irpef (ad esempio perché si sono avute maggiori spese detraibili e/o deducibili nel corso del 2011), ovvero di non effettuarlo affatto, deve essere comunicata per iscritto al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro oggi indicando l'importo che eventualmente si ritiene di versare.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, ALTRE IMPOSTE, CONTRIBUTI

Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva. I soggetti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011 in base al modello Unico 2011, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza con il modello di pagamento unificato F24.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle tabelle 1 e 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011 a pag. 30, tenendo presente l'errata corregge pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2011 a pag. 4.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° settembre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° settembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2012.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati».

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dal 1-8-6-2006.

Una rilevante novità di quest'anno, già anticipata nell'articolo pubblicato su *L'Informa-*



Da quest'anno per i canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze si può optare per il regime della cedolare secca

tore Agrario n. 16/2011 a pag. 29, è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1-6-2011, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nella sopra richiamata circolare n. 26/E alla quale si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di agosto le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio, entro oggi si deve emettere e registrare apposita autofattura.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a euro 7.000,00) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle

entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

Comunicazione mensile dati operativi black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di agosto 2011.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto ministeriale 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione in legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il dm 21-11-2001 (modificato con dm 27-7-2010) e il dm 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E e 2/E rispettivamente del 21-10-2010 e del 28-1-2011.

Si fa inoltre presente che entro oggi è possibile rettificare o integrare le comunicazioni originarie validamente presentate entro il 31-5-2011 senza applicazione di sanzioni.

Data la complessità dell'obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI SETTEMBRE...

30 VENERDÌ SCHEDE CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

INPS

Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di agosto; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 2° trimestre 2011, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito www.inps.it; si veda in particolare la circolare Inps n. 79 dell'8-6-2011 per le nuove modalità di pagamento.

PUBBLICITÀ

Pagamento 4ª rata trimestrale anticipata imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale quarta e ultima rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale sulle pubblicità e sulle affissioni; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Al riguardo è possibile consultare i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattato ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di luglio 2011, in esu-

bero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell'Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.

Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all'Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).

Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2011 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2007 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-9-2007;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 30-9-2009;

- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-9-2007 e non ancora revisionati;
 - la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-9-2007 e non ancora revisionati;
 - la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-9-2009.
- Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2011 a pag. 33.

FABBRICATI RURALI

Presentazione domanda di variazione catastale. Scade il termine, salvo proroga, per presentare domanda di variazione catastale per i fabbricati con categoria diversa da A/6 (destinazione abitativa) e D/10 (strumentali per l'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile) al fine del riconoscimento della ruralità fiscale e quindi dell'esclusione dal pagamento delle imposte, tra le quali l'Ici e l'Irpef.

I fabbricati ancora censiti al Catasto terreni (senza categoria e rendita catastale) e risultanti in mappa non dovrebbero essere interessati da questa scadenza purché soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto legge 30-12-1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26-2-1994 n. 133 e successive modificazioni.

L'ennesima novità sui fabbricati rurali è stata introdotta in sede di conversione in legge 12-7-2011 n. 106 (pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160) del decreto legge 13-5-2011 n. 70 con l'articolo 7, comma 2-bis; poiché il successivo comma 2-quater prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisca le modalità applicative e la documentazione da allegare alla domanda, è molto probabile che il termine subisca una proroga. Si veda sull'argomento quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 28/2011 a pag. 26.

RIMBORSI IVA UNIONE EUROPEA

Presentazione istanze di rimborso. I soggetti passivi Iva con sede stabile in Italia possono entro oggi presentare, esclusivamente per via telematica, apposita istanza all'Agenzia delle entrate per ottenere il rimborso dell'Iva assolta nel 2010 in un altro Stato della Comunità europea relativamente a beni e servizi acquistati o importati in questo Stato.

La scadenza può interessare, tra gli altri, le aziende agricole che hanno optato per il regime normale Iva.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito www.agenziaentrate.gov.it

ANTIRICICLAGGIO

Novità per libretti di deposito. Con l'articolo 2, comma 4, del decreto legge 13-8-2011 n. 138 (pubblicato lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188), in fase di conversione in legge, è previsto che il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro rispetto al precedente limite di 5.000 euro; i libretti esistenti



La domanda di variazione catastale di un immobile va presentata entro fine settembre

ti dovranno essere estinti o ricondotti entro oggi sotto il limite di 2.500 euro.

A ogni buon conto è opportuno rivolgersi al proprio istituto bancario per le necessarie spiegazioni.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Unico 2011 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2009 e l'acconto delle imposte per l'anno 2010 dovuti in base al modello Unico 2010, ovvero hanno presentato il modello Unico 2010 con dati infedeli;

- i contribuenti, che presentano in via telematica la dichiarazione Iva relativa al 2010 sia in forma autonoma sia con Unico 2011, che non hanno versato durante l'anno 2010, in tutto o in parte, l'Iva risultante a debito dalle liquidazioni periodiche e per l'acconto di dicembre, ovvero hanno presentato la dichiarazione Iva con dati inesatti.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati all'1% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2010 e all'1,5% per i restanti giorni che cadono nel 2011. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it

A ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta, presentano entro oggi il modello Unico 2011 in via telematica possono, sempre entro oggi, presentare on line senza sanzioni la dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno d'imposta 2009.

Tardivo versamento imposta di registro entro 1 anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2010 la registrazione, e il con-

seguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-9-2010;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2010 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-9-2010.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Tardivo versamento rata imposte da Unico 2011. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2011, che non hanno versato entro il 31-8-2011, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve (o sprint) con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione normale del 30%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Tardivo versamento bollo auto entro 1 anno. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2010, che non hanno pagato il rinnovo entro il 30-9-2010, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati all'1% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2010 e all'1,5% per i restanti giorni che cadono nel 2011.

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario